



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n.173-1/2023, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti
ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di [REDACTED] dagli avv.ti Giovanni Bruni (c.f.:
BRNGNN84H29L328W) e Valentina Cosmai (c.f.: CSMVNT91D56A883C)

Ricorrente

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 6.6.2023 [REDACTED] – premesso: di rivestire la qualifica di “consumatore” e di
non essere soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; di non aver fatto
ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non
sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra
le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata dalla crisi economica
dell'azienda alle cui dipendenze aveva in passato prestato attività lavorativa e dall'insufficienza dei ricavi
di attività lavorative successivamente avviate, ragioni per le quali aveva dovuto rinegoziare finanziamenti

contratti in precedente periodo di tranquillità economica, cui non aveva più potuto adempiere con regolarità; all'attualità era dipendente a tempo indeterminato in azienda di Trani, con retribuzione mensile di circa € 1.250,00; il coniuge percepiva retribuzione mensile di circa € 900,00; per il nucleo familiare, composto anche da due figlie minorenni, sosteneva spese mensili, pari a circa € 1.835,00, comprensive di canone locativo per l'abitazione familiare; era proprietario di un'autovettura targata [REDACTED], immatricolata nel 1995, di un motociclo targato [REDACTED] immatricolato nel 1999, con un valore di circa € 1.000,00 e di altro motociclo targato [REDACTED] immatricolato nel 2003, con valore di circa € 700,00, nonché titolare di conto corrente bancario con giacenza al 31.12.2022 di € 653,80; la situazione debitoria complessiva ammontava ad € 50.427,07, oltre le spese prededucibili, pari ad € 1.434,59, per compenso OCC; - formulava piano di rientro, contemplante il pagamento della somma complessiva di € 26.293,38 da corrispondere in n. 90 rate mensili di circa € 292,14, con soddisfazione integrale dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dell'ACI e del Comune di Bisceglie e stralcio del 70% per i debiti nei confronti di CRIO SPV II Srl e AXACTOR ITALIA, nei seguenti termini:

CREDITORI	Somme ancora dovute	Somma proposta	Percentuale di soddisfazione	Rata mensile
CRIO SPV II S.r.l.	€25.970,49	€7.791,00	30%	€86,56
AXACTOR ITALIA S.p.A.	€8.506,00	€2.551,80	30%	€28,35
Agenzia delle Entrate – Riscossione	€11.419,37	• €11.419,37	100%	€126,88
ACI	€3.687,21	€3.687,21	100%	€40,96
Comune di Bisceglie	€844,00	€844,00	100%	€9,38
TOTALE	€50.427,07	€26.293,38		€292,14

Rassegnava pertanto il ricorrente le seguenti conclusioni:

1. ritenuti soddisfatti i requisiti di legge, accertare l'ammissibilità della proposta e del piano e disporre la comunicazione ai creditori entro trenta giorni a cura dell'OCC ed ogni conseguenziale adempimento;
2. stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto a cura dell'OCC nominato;
3. ai sensi dell'art. 70, 4 comma, CCII disporre idonee misure protettive e cautelari la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano; disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del sig. ██████████ nonché le altre misure

idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

4. verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del sig. ██████████ ai sensi dell'art. 70 CCII e disporre ogni altro provvedimento che si riterrà utile e necessario.

Concesso termine per chiarimenti in ordine all'alternativa liquidatoria e la compiuta valutazione da parte dell'OCC, ai sensi dell'art.68, comma 3, CCII, in relazione al merito creditizio, seguiva in data 22.7.2023 il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza della debitrice, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della medesima, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70 CCII.

In data 7.9.2022 l'OCC depositava relazione conclusiva, nella quale dava atto che in data 11.08.2023, la proposta e il piano, nonché il decreto di apertura erano stati pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Bari e che il decreto era stato trasmesso a tutti i creditori.

Confermava altresì l'OCC la mancata trasmissione di osservazioni da parte dei creditori, chiedendo omologarsi il piano di ristrutturazione del debito.

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che il ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbia fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva del ricorrente, che sostiene spese correnti mensili di circa € 1.835,00, congruamente valutate nei detti limiti anche dall'OCC, è pari ad € 50.427,07, oltre le spese prededucibili

Quanto alla situazione patrimoniale, il ricorrente ██████████ percepisce reddito mensile netto di circa € 1.250,00 e non risulta proprietario di beni immobili, a parte i beni mobili registrati, di modesto valore di liquidazione e l'esiguo saldo del conto corrente.

Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.

Quanto poi alla posizione dei creditori, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Tale verifica appare indispensabile in virtù della previsione del secondo comma dell'art. 69 CCII, che stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Nel caso di specie nessuno dei creditori si è opposto alla proposta, né ha formulato osservazioni, sicché la valutazione su tale punto deve ritenersi assorbita.

Quanto alle cause delle esposizioni ed alla condotta del ricorrente, la situazione di sovraindebitamento non appare determinata da colpa grave, mala fede o frode, risultando i finanziamenti sottoscritti in epoca antecedente alla perdita dell'attività lavorativa stabile.

Per tali ragioni la proposta di ristrutturazione dei debiti del ricorrente, giuridicamente ammissibile e fattibile, in ragione delle risorse offerte e disponibili, va omologata.

P.Q.M.

letto l'art.67 CCII,

omologa

il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto con ricorso del 6.6.2023 

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, **con esclusione dei dati sensibili**, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Bari, 28.9.2023

Il Giudice

Raffaella Simone